

TI_GERICHTE 14.2023.53 vom 10. Mai 2023

TI Tribunale d'appello, 2023-05-10, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2023.53_d20230510

FR: TI_GERICHTE 14.2023.53 du 10 mai 2023

IT: TI_GERICHTE 14.2023.53 del 10 maggio 2023

Regeste

Fallimento. Estinzione del credito dell'istante prima della pronuncia

Erwägungen

E. 48

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso. Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto all'RE 1 l'11 maggio 2023, il termine d'impugnazione è scaduto domenica 21 maggio, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 22 maggio (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell'art. 31 LEF). Presentato il 15 maggio 2023 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz'altro tempestivo. 2. Secondo l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all'autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti "unechte Noven"). Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore dimostra con documenti che, prima della sua apertura, ha estinto il credito posto in esecuzione per pagamento (art. 172 n. 3 LEF). 2.1 Nel caso in esame il reclamante ha prodotto un estratto del proprio conto presso la Banca _____ del 14 maggio 2023, da cui risulta che ha pagato fr. 230.50 sul conto della sede di Mendrisio dell'Ufficio d'esecuzione già il 21 aprile 2023, indicando quale riferimento il numero dell'esecuzione che ha poi portato al fallimento. La Camera ha verificato d'ufficio (art. 255 lett. a CPC) che il versamento è stato accreditato il 24 aprile 2023 sul conto dell'Ufficio a saldo dell'esecuzione dell'istante, ossia ben prima della dichiarazione del fallimento. Nel reclamo l'RE 1 afferma di non capire la decisione impugnata. Il motivo è presto detto: nessuno si è presentato all'udienza del 9 maggio 2023 e la reclamante non ha informato il Pretore dell'avvenuto pagamento, di modo che egli non aveva altra scelta se non pronunciare il fallimento. 2.2 Precisato ciò, l'estinzione del credito dell'istante si è comunque verificata prima della pronuncia del fallimento, sicché il presupposto di cui all'art. 172 n. 3 LEF risultava adempiuto già al momento in cui il fallimento è stato decretato, ciò che ne giustifica l'annullamento senza necessità di verificare la solvibilità della reclamante nel senso dell'art. 174 cpv. 2 LEF. 3. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell'Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo, oltre venti giorni dopo la notifica della comminatoria di fallimento, il 17 dicembre 2022 (doc. A), ha reso necessario l'avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo. La tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all'istante prelevandola sull'anticipo versato in questa sede. Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza: 1. La dichiarazione di fallimento pronunciata il 10 maggio 2023 dalla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord nei confronti dell'RE 1 è annullata. 2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 70.–, da anticipare come di rito, è posta a carico dell'RE 1. 3. Le spese dell'Ufficio dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico dell'RE 1. II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico dell'RE 1. La parte eccedente dell'anticipo corrisposto dalla reclamante in questa sede, pari a fr. 70.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2. III. Notificazione a: – ; – ; – Ufficio d'esecuzione, Mendrisio; – Ufficio dei fallimenti, Viganello; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Mendrisio, Mendrisio. Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.